



Segreterie provinciali Verona

Verona, 9 novembre 2020

**Ai Dirigenti scolastici
Istituzioni Scolastiche Statali
provincia di Verona**

Oggetto: Didattica Digitale Integrata(DDI) e servizio in presenza

Il personale docente di numerose scuole secondarie di secondo grado sta segnalando alle scriventi OO.SS. il mancato adeguamento alle note del Ministero dell'istruzione (1990 del 5 novembre e 2002 del 9 novembre) rispetto alla adozione dei piani DDI dal Collegio docenti e alla sede di svolgimento del servizio.

Fermo restando che il DPCM 3 novembre 2020 prevede che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali"

Si sottolinea che in base alle note 2002 del 9 novembre:

"[...]La dirigenza scolastica, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell'ambito del Piano DDI, adotta, comunque, ogni disposizione organizzativa atta a creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni normative a tutela della sicurezza e della salute della collettività, nonché per l'erogazione della didattica in DDI, anche autorizzando l'attività non in presenza, e garantendo che la prestazione lavorativa sia comunque erogata. Sui criteri generali di svolgimento dell'attività in DDI da parte dei docenti, all'interno o all'esterno dell'istituzione scolastica è resa informativa alle RSU[...]"

La questione quindi che non si possa applicare il lavoro agile appare superata **in quanto** nella nota ministeriale 1934 del 26 ottobre lo si indica anche per il personale in quarantena:

"[...] fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l'appunto nel caso "di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario. [...] Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, [...] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...]".

Pertanto, pur consapevoli del momento estremamente complicato e nel rispetto delle delibere collegiali su DDI per attività di laboratorio ed inclusione, si invitano i Dirigenti Scolastici ad attuare tutti i provvedimenti e **le misure necessarie a creare le migliori condizioni adeguate a sostenere la DDI, avendo altresì considerazione, delle scelte e delle valutazioni collegiali, della salute del personale e del contributo che gli Istituti Scolastici possono dare alla collettività nel contrasto della pandemia, attraverso la riduzione degli spostamenti del personale sul territorio e favorendo i docenti nel rendere la prestazione lavorativa in modalità agile o in presenza per quanto strettamente necessario.**

I segretari generali provinciali

Flc CGIL
B. Pellegrini

CISL Scuola
A. Rebonato

UIL Scuola Rua
M.G. Papuzzo

SNALS Confasal
E. Capotosto

GILDA Unams
A. Gulotta